	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/57

Decreto n° 1657/AMB del 15/09/2015

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C. sita nel Comune di Porcia (PN).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa

alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il DM 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1561 del 22 agosto 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, della SOCIETA' AGRICOLA MILANI S.S. con sede legale nel Comune di Mogliano Veneto (TV), via Torni, 76, sito nel Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, frazione Palse, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1135 del 17 maggio 2013, con il quale:

1) è stata volturata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILLO & c. S.N.C. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1561/2011;

2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1561/2011, sostituendo la Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto stesso, relativa ai soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Vista la nota del 5 agosto 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), in data 6 agosto 2015, acquisita dal Servizio competente il 6 agosto 2015, con protocollo n. 21080, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato la nuova disponibilità aziendale di azoto zootecnico e le nuove superfici allo spandimento per uso agronomico degli effluenti di origine suina provenienti dall'allevamento;

2) ha specificato che la comunicazione di cui alla citata nota datata 5 agosto 2015 deve intendersi quale integrazione alla comunicazione di spandimento agricolo del 13 maggio 2013;

3) ha inviato:

- a) le nuove convenzioni tra conduttore del fondo ed allevatore per l'utilizzo degli effluenti di allevamento (Allegato "D" al decreto n. 1561/2011);
- b) le notizie relative alla produzione di liquame per l'attività di spandimento di effluenti zootecnici al netto di quello ceduto all'impianto di produzione di energia da biomassa agricola;
- c) il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1561 del 22 agosto 2011 come volturata e modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1135 del 17 maggio 2013, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" allegato al decreto n. 1561/2011;

DECRETA

L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1561 del 22 agosto 2011 come volturato e modificato con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1135 del 17 maggio 2013, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1561/2011 e n. 1135/2013.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Milani di Milani Danilo & C. S.n.c., al Comune di Porcia, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PUA

Il Piano di utilizzazione agronomica è stato redatto in base alla nuova disponibilità di terreno e ripartendo la quantità di liquame e quindi di azoto al campo in maniera omogenea su tutte le superficie in funzione della coltura praticata. Il bilancio dell'azoto è stato calcolato in base alle colture a seminativo praticate e previste in una rotazione generale e riconosciuta agronomicamente valida.

Si è attribuito alla definizione di appezzamento omogeneo non come caratteristica aziendale, ma come unità di macro area caratterizzata dalle medesime:

- Utilizzazione agronomica
- ordinamento colturale
- fertilizzazione ordinaria.
- Zona non vulnerabile ai nitrati

Il PUA è stato redatto sulla macroarea caratterizzata da quanto sopra detto.

Sarebbe infatti stato un inutile e non significativo ripetere per ogni appezzamento aziendale un calcolo che di fatto assume rilevanza se valutato nel suo complesso.

1. Quantità annua di liquami e quantità di azoto prodotti dall'allevamento

Il volume del liquame prodotto e la quantità di azoto al campo è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nel " Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.. 152 riportato nel decreto legislativo 7 aprile 2006."



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agrionomi.it

Tabella . Quantità annua di liquami e quantità di azoto prodotti

Categoria	N. Capi in Un Anno	N. Gg Presenza ANNO	Peso Vivo MEDIO GAPO Kg	Peso Vivo MEDIAMENTE PRESENTE ton	Azoto Al Campo		Tipo Di Stabulazione	Liquame	
					Kg/Ton PV	TOTALE Kg		Mc/T PV	TOTALE Mc
SCROFE	430	365	180	77	112	8.669	P.F.	44	3.406
LATTONZOLI < kg 30	10535	90	18	47	112	5.237	T.F.	37	1.730
GRASSI	7680	190	90	360	112	40.298	P.F.	44	15.831
VERRI	4	365	250	1	112	112	P.F.	44	44
TOTALE						54.316			21.011



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Effluenti ceduti:

L'allevamento ha in essere un contratto di conferimento del liquame suino con l'Azienda Agricola TAMAI Società Semplice di Porcia e Brugnera Co. Paolo & C. ubicata in Via Zuliano n. 29 nel comune di Azzanio Decimo (PN) per utilizzo nell'impianto di cogenerazione alimentato da biogas da digestione anaerobica di biomassa vegetale di provenienza agricola e reflui zootecnici.

Nel corso del 2015 sono stati conferiti all'impianto:

- nel mese di marzo 2015, nella fase di avviamento dell'impianto, mc 635 di liquame;
- dal 13 di aprile 2015 vengono ceduti giornalmente all'impianto 15 mc di liquame per un totale previsto nel 2015 di mc 3930.

Pertanto la disponibilità di liquame in azienda per l'utilizzo agronomico è la seguente:

- Relativamente al 2015 con periodo di consegna del liquame da marzo al 31 dicembre 2015 :

Quantità annua	mc	Kg di azoto
Liquame totale prodotto dall'allevamento	21.011	54.316
Liquame ceduto all'impianto di cogenerazione	4.565 (635 + 3930)	11.801
Liquame disponibile in azienda per l'utilizzo agronomico	16.446	42.515

Relativamente agli anni successivi a partire dal 2016 con periodo di consegna del liquame dal 1 gennaio al 31 dicembre :

Quantità annua	mc	Kg di azoto
Liquame totale prodotto dall'allevamento	21.011	54.316
Liquame ceduto all'impianto di cogenerazione	5.475	14.122
Liquame disponibile in azienda per l'utilizzo agronomico	15.536	40.194



DR. AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromoni.it

2. Calcolo della SAU (superficie agraria utile) allo spargimento

1 Dati riassuntivi aziendali aggiornati alla presente comunicazione:

N. Corpi aziendali	32
Superficie agricola totale disponibile in ha	335,21
Superficie agricola utilizzata (SAU) totale in ha	318,45
Superficie destinata ad uso non produttivo in ha	0
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in ha	0
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	0
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in ha	318,45
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	318,45

La SAU calcolata al netto delle tare è di ettari 318,45.

3. Quantità di azoto distribuibile per ettaro.

Relativamente al 2015

A	B	C
<i>Terreno Utilizzato</i>	<i>Azoto Totale Disponibile</i>	<i>Rapporto B/A</i>
<i>ha</i>	<i>Kg</i>	<i>Kg/ha</i>
318,44	42.515	133,5

Per gli anni successivi

A	B	C
<i>Terreno Utilizzato</i>	<i>Azoto Totale Disponibile</i>	<i>Rapporto B/A</i>
<i>ha</i>	<i>Kg</i>	<i>Kg/ha</i>
318,44	40.194	126,2

4. Piano di utilizzazione agronomica

In questa sede si prevede che nel quadriennio la rotazione colturale media dell'appezzamento sia la seguente:

1. anno: Mais
2. anno: Cereale autunno vernino
3. anno: Soia.
4. anno: Mais



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Tale rotazione colturale è la più prevedibile e quella che consente di adottare le migliori tecniche colturali.

Nel comune di Porcia è presente un pioppeto della superficie SAU di ettari 5,0.

Pertanto sulla SAU totale coltivata ogni anno la superficie di coltivazione delle singole colture sarà:

<i>Coltura</i>	<i>SAU coltivata</i>	<i>%</i>
Mais	192	60
cereale autunno vernino	60,7	19
Soia	60,7	19
Pioppeto	5	2
Totale	318,4	100

Si differenziano di seguito i due piani di utilizzo in base alla disponibilità di azoto sia riferito al 2015 che a quello degli anni successivi:

In base alla ripartizione colturale considerata media nel 2015 la quantità di azoto da liquame utilizzato per le singole colture pari ad un totale di kg 42.515 sarà la seguente

<i>coltura</i>	<i>Superficie coltivata Sau ettari</i>	<i>Azoto da liquame distribuito kg/ha</i>	<i>Azoto da liquame Totale kg</i>	<i>Azoto da liquame disponibile in azienda kg</i>
Mais	192	181	34.752	
Frumento	60,7	60	3.642	
Soia	60,7	60	3.642	
Pioppeto	5	96	480	
	318,4		42.516	42.515

In base alla ripartizione colturale considerata media nei 4 anni sopracitata la quantità di azoto da liquame utilizzato per le singole colture a partire dal 2016 sarà la seguente:



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

<i>coltura</i>	<i>Superficie coltivata Sau ettari</i>	<i>Azoto da liquame distribuito kg/ha</i>	<i>Azoto da liquame Totale kg</i>	<i>Azoto da liquame disponibile in azienda kg</i>
Mais	192	170	32.640	
Frumento	60,7	58	3.520,6	
Soia	60,7	58	3.520,6	
Pioppeto	5	103	515	
	318,4		40196,2	40194



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

BILANCIO DELL'AZOTO

Il bilancio dell'azoto si basa sulla stima delle diverse entrate ed uscite determinando gli apporti in funzione dell'obiettivo di produzione secondo la semplice relazione di seguito riportata:

$$\text{concimazione azotata} = \text{fabbisogni colturali} - (\text{apporti naturali di N}) + (\text{immobilizzazioni e dispersioni di N})$$

Nel PUA si determinano i parametri idonei alla formulazione del bilancio azotato relativo al sistema suolo-pianta, in particolare occorre bilanciare:

- i fabbisogni prevedibili di azoto delle colture;
- gli apporti alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalle fertilizzazioni.

L'equilibrio tra apporti di azoto alle colture e il loro prevedibile fabbisogno si può determinare mediante l'impiego di metodi del bilancio dell'azoto, con l'applicazione della seguente equazione:

$$N_c + N_f + A_n + (K_c \times F_c) + (K_o \times F_o) = Y \times B$$

$Y \times B$ = asportazioni colturali (Y : produzione prevista q.li/ha; B : asportazioni unitarie kg N/q.le). I fabbisogni colturali di azoto sono pari alle asportazioni unitarie moltiplicate per la resa.

Di seguito sono riportati i fabbisogni di azoto per le colture utilizzate nella rotazione colturale media dei terreni utilizzati.

Tabella 1 – Asportazioni unitarie delle colture (CBPA)

Coltura	Resa ipotizzata q.li/anno	% di azoto nel prodotto
Mais	100	1,6
Frumento	60	2,8
Soia	30	6,8
Pioppeto	330	0,55



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Altre voci che compaiono nell'equazione:

Nc = disponibilità di azoto da precessioni colturali.

E' la quantità di azoto assimilabile disponibile dopo una successione colturale: questa voce è positiva dopo una leguminose azoto-fissatrice (soia o erba medica) o dopo un prato di lunga durata grazie alla massa vegetale che lo compone.

Diventa negativa nel caso di interramento di residui colturali come stocchi o paglia con rapporto carbonio/azoto superiore a 30 in cui i batteri del terreno per la degradazione della sostanza organica provocano l'immobilizzazione dell'azoto presente in quantità stimabile in kg 30 o kg 40 rispettivamente.

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche (letamazioni) effettuate negli anni precedenti ed è pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

Nel caso dei liquami suinicoli la sostanza organica apportata è rapidamente degradabile a causa dell'assenza dei materiali pagliosi che di solito compongono la lettiera dei bovini, e pertanto tale valore è nullo.

An = **Apporti naturali**, consistenti in fornitura di azoto al suolo dovuta alla mineralizzazione della sostanza organica del suolo (30 kg N per punto % del tenore di S.O.) e apporti di azoto da precipitazioni atmosferiche, quantificati in kg 20 per ettaro.

Nel nostro caso provvedendo all'interramento dei residui colturali si considera l'humificazione delle componenti organiche in equilibrio con la mineralizzazione.

Nel bilancio si considera quindi solo il parametro delle precipitazioni atmosferiche.

Fc = quantità di N apportata con concime chimico.

Kc = coefficiente di efficienza dei concimi chimici (Fc) pari a 0,85.

Fo = quantità di N apportata con la fertilizzante organico.

Ko = coefficiente di efficienza relativo ai concimi organici (Fo) come da schema .



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Epoca di distribuzione del liquame

L'efficienza con cui l'azoto contenuto nel liquame viene utilizzato dalle colture o dai batteri del terreno dipende dall'epoca di distribuzione in funzione dello stato vegetativo della coltura o del vantaggio dal punto di vista agronomico che il terreno può trarne.

Nelle tabelle seguenti si riassumono le varie efficienze di utilizzo dell'azoto in funzione delle diverse epoche di spandimento .

Schema 1 – Livello di efficienza della fertilizzazione organica in funzione della coltura, epoca e modalità di distribuzione.

Coltura	Modalità di distribuzione del fertilizzante organico e/o caratteristiche coltura	Efficienza della fertilizzazione azotata organica		
		Distribuzione primaverile	Distribuzione estiva	Distribuzione autunnale
Seminativo	Interramento durante le lavorazioni o dopo la raccolta o in copertura sulla coltura in atto	alta	media	bassa
Pioppeto	Interramento durante la fase vegetativa	alta	media	bassa

Schema 2 – Coefficienti di efficienza dell'azoto dei fertilizzanti organici (ko) in funzione della classe di efficienza

Tipo di effluente	Alta efficienza	Media efficienza	Bassa efficienza
Liquame suino	0,65	0,48	0,31



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

PIANO DI CONCIMAZIONE DEL MAIS

La dottrina agronomica tradizionale considera il mais una classica coltura miglioratrice da rinnovo e nella rotazione lo colloca prima di una coltura depauperanti, generalmente rappresentata dal frumento. Gli effetti positivi sulle caratteristiche fisiche e chimiche del terreno dovuti alle lavorazioni e alle forti concimazioni minerali e organiche costituiscono i fondamenti della funzione miglioratrice riconosciuta al mais. Si aggiunga che il frumento in successione può ridurre consistentemente la lisciviazione dell'azoto lasciato dal mais come "forza vecchia" nel terreno.

E' noto che il mais non risente effetti sfavorevoli diretti dalla successione a se stesso sul medesimo terreno e si prevede di ripetere la coltura del mais per un massimo di 2- 3 anni di seguito e di farlo seguire nella rotazione da un cereale autunno-vernino.

La produzione media ottenibile è stata considerata di q.li. 110 per ettaro di granella di mais. L'epoca di distribuzione dei fertilizzanti organici e chimici è la seguente:

- Il liquame viene distribuito sia in primavera prima della semina e prima delle lavorazioni di affinamento del terreno che in autunno sui residui colturali della coltura per favorire la degradazione della componente organica vegetale.

L'efficienza dell'apporto dell'azoto viene considerata nell'anno come media tra i due valori (0,48).

La componente chimica dell'azoto viene distribuita in uno o più interventi in copertura entro la fase di inizio levata della coltura quando comincia ad essere massimo l'assorbimento.

Per l'anno 2015 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente:

<i>Fertilizzante</i>	<i>Quantità di azoto Kg/ha</i>	<i>Fase colturale</i>	<i>Efficienza</i>
Liquame di suino	181	In primavera Pre-aratura	Alta
	181	In autunno sui residui	Bassa
Concime chimico	95	Copertura alla levata	Alta



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Per gli anni successivi al 2016 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente

<i>Fertilizzante</i>	<i>Quantità di azoto Kg/ha</i>	<i>Fase colturale</i>	<i>Efficienza</i>
Liquame di suino	170	In primavera Pre-aratura	Alta
	170	In autunno sui residui	Bassa
Concime chimico	100	Copertura alla levata	Alta



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

PIANO DI CONCIMAZIONE DEL FRUMENTO TENERO

Il frumento in successione con il mais si avvantaggia sia delle lavorazioni profonde che della dotazione in fertilizzante azotato lasciato dalla coltura che lo precede.

La produzione media considerata è di q.li. 60 per ettaro.

Per l'anno 2015 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente:

Fertilizzante	Quantità di azoto Kg/ha	Fase colturale	Efficienza
Liquame di suino	60	In copertura prima della levata	Alta
	60	In estate sui residui colturali	Bassa
Concime chimico	60	Copertura alla levata	Alta

Per gli anni successivi al 2016 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente

Fertilizzante	Quantità di azoto Kg/ha	Fase colturale	Efficienza
Liquame di suino	58	In copertura prima della levata	Alta
	58	In estate sui residui colturali	Bassa
Concime chimico	70	Copertura alla levata	Alta

Calcolato il bisogno di azoto, per ridurre al minimo le perdite e rendere disponibile il concime in funzione del ritmo di assorbimento della coltura, viene frazionato in più distribuzioni in copertura, normalmente, a partire dal mese di febbraio.

È di fondamentale importanza la concimazione all'inizio della levata, nella fase di spiga a un 1 cm, quando la pianta differenzia i fiori e sta per iniziare la levata: in questa fase va somministrata la quota maggiore di azoto.

In condizioni particolari di sofferenza della coltura, causate da condizioni climatiche autunno – invernali critiche, può essere opportuno anticipare, alla fase di accostamento, una quota di azoto in copertura.



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromoni.it

PIANO DI CONCIMAZIONE DELLA SOIA

La coltura della soia non viene concimata con fertilizzanti azotati e non è prevista la distribuzione di liquame zootecnico.

L'inoculo con batterio azoto fissatore con il quale viene trattato il seme dovrebbe essere sufficiente a garantire alla pianta una quantità sufficiente di azoto che rimane in parte anche disponibile nel terreno.

Non è escluso che in seguito a stentate partenze vegetative in seguito ad avverse condizioni climatiche non si intervenga con un fertilizzante azotato in soccorso alla coltura.

PIANO DI CONCIMAZIONE DEL PIOPPEO

Il pioppeto viene sottoposto alla concimazione organica con liquame nel periodo primaverile alla ripresa dell'attività vegetativa.

Durante il periodo estivo si provvede ad una ulteriore concimazione azotata per favorire la maturazione del legno e la successiva seconda fase di crescita annuale.

Per l'anno 2015 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente:

Fertilizzante	Quantità di azoto Kg/ha	Fase colturale	Efficienza
Liquame di suino	96	In primavera alla ripresa dell'attività vegetativa	Alta
Concime chimico	100	Periodo estivo	Alta

Per gli anni successivi al 2016 l'intervento fertilizzante con liquame zootecnico del mais è il seguente

Fertilizzante	Quantità di azoto Kg/ha	Fase colturale	Efficienza
Liquame di suino	103	In primavera alla ripresa dell'attività vegetativa	Alta
Concime chimico	90	Periodo estivo	Alta



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromoni.it

EFFICIENZA DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

La validità amministrativa del PUA previsto è pari ad anni 4.

La valutazione dell'efficienza del PUA viene valutata sulla superficie unitaria della singola coltura.

Per valutare l'efficienza del piano di fertilizzazione questo deve rispettare nei singoli anni (media aziendale) e nel quinquennio i seguenti parametri:

1. "Bilancio azotato utile" (BAU), differenza tra apporti utili e asportazioni delle colture:

$$BAU = \sum (Fo \times Eo + Fc \times Ec + NL + An \times En) - \sum (Y \times B)$$

Con riferimento all'intera superficie di utilizzazione degli effluenti e all'intero quinquennio il valore medio del BAU deve essere compreso fra -30 e +30 kg/ha di N.

2. "Bilancio azotato totale" (BAT), differenza tra apporti totali e fabbisogni delle colture:

$$BAT = \sum (Fo + Fc + NL + An) - \sum (Y \times B)$$

Con riferimento all'intera superficie di utilizzazione degli effluenti e all'intero quinquennio il valore medio del BAT non deve superare i 60 kg/ha di N.

3. "Indice di efficienza azotata media" (IEMA), rapporto tra quantità di azoto asportata dalle colture e apporti totali di azoto:

$$IEMA = \frac{\sum (Y \times B)}{\sum (Fo + Fc + NL + An)}$$

Con riferimento all'intera superficie di utilizzazione degli effluenti e all'intero quinquennio il valore medio dello IEMA non deve essere inferiore a 0,70.

Come riportato nel piano di utilizzazione agronomico di seguito allegato tutti i parametri sono stati rispettati.



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti 8 30016 JESOLO (VE)

Tel. 329 2425892 - mail: studio@agromont.it

Piano di Utilizzazione Agronomica- SEMINATIVI anno 2015

anno	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	valore medio	limiti
Coltura	mais	grano t.	soia	mais		
Superficie	1	1	1	1		
Resa attesa (tal quale)	11.000	6.000	4.000	11.000		
Asportazione residui	NO	SI	NO	NO		
Azoto x ton di prodotto	1,6	2,8	6,8	1,6		
Asportazione attesa	176	168	272	176		
Azoto da precessioni colturali	-40	-30	0	-40		
Azoto fissato da leguminose	0	0	257	0		
Apporti naturali meteorici	20	20	20	20		
Efficienza apporti meteorici	0,75	0,75	0,75	0,75		
Apporti naturali efficienti	15	15	15	15		
Apporti da liquame totali	241	60	0	241		
Efficienza liquame	0,65	0,65	0,65	0,65		
Apporti da liquami efficienti	157	39	0	157		
Apporti da concime chimico totali	95	60	0	95		
Efficienza concimazione chimica	0,85	0,85	0,85	0,85		
Apporti da concime chimico efficienti	81	51	0	100		
apporti azotati totali	316	110	277	316		
apporti da fertilizzazione efficienti	252,4	105,0	272,0	271,7		
BAU- BILANCIO AZOTO UTILE	76,4	-63,0	0,0	95,7	27	-30/ + 30
BAT - BILANCIO AZOTO TOTALE	140,0	-58,0	5,0	140,0	57	< 60
IEMA - INDICE DI EFFICIENZA AZOTATA MEDIA	0,56	1,53	0,98	0,56	0,91	> 0,70



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO (VE)

Tel. 329 2425892 -mail: studio@agromont.it

Piano di Utilizzazione Agronomica- SEMINATIVI a partire dal 2016

ANNO	1 ANNO				2 ANNO				3 ANNO				4 ANNO				VALORE MEDIO	LIMITI	
	SAU Y	SINO	Y x B	Nc	NL	An	En	Nh x En	Fo	Eo	Fo x Eo	Fc	Ec	Fc x Ec	mais 1	grano t. 1			soia 1
Coltura																			
Superficie	SAU																		
Resa attesa (tal quale)	Y																		
Asportazione residui	SINO																		
Azoto x ton di prodotto	B																		
Asportazione attesa	Y x B																		
Azoto da precessioni colturali	Nc																		
Azoto fissato da leguminose	NL																		
Apporti naturali meteorici	An																		
Efficienza apporti meteorici	En																		
Apporti naturali efficienti	Nh x En																		
Apporti da liquame totali	Fo																		
Efficienza liquame	Eo																		
Apporti da liquami efficienti	Fo x Eo																		
Apporti da concime chimico totali	Fc																		
Efficienza concimazione chimica	Ec																		
Apporti da concime chimico efficienti	Fc x Ec																		
apporti azotati totali	Fo + Fc +NI+An - Nc																		
apporti da fertilizzazione efficienti	Fo x Eo + Fc x Ec + Ni + Nn x En																		
BAU- BILANCIO AZOTO UTILE																			
BAT - BILANCIO AZOTO TOTALE																			
IEMA - INDICE DI EFFICIENZA AZOTATA MEDIA																			



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER

Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO(VE)

Tel. 329 2425892 - mail: studio@agromont.it

Piano di Utilizzazione Agronomica- PIOPPEO ANNO 2015

anno	Anno 2015		limiti
Coltura	Pioppo		
Superficie	SAU	ettari	1
Resa attesa (tal quale)	Y	kg	33.000
Asportazione residui	SI/NO		NO
Azoto x ton di prodotto	B	kg/ha	0,55
Asportazione attesa	Y x B	kg/ha	181,5
Azoto da precessioni colturali	Nc	kg/ha	0
Azoto fissato da leguminose	NL	kg/ha	0
Apporti naturali meteorici	An	kg/ha	20
Efficienza apporti meteorici	En	kg/ha	0,75
Apporti naturali efficienti	Nh x En	kg/ha	15
Apporti da liquame totali	Fo	kg/ha	96
Efficienza liquame	Eo	kg/ha	0,65
Apporti da liquami efficienti	Fo x Eo	kg/ha	62
Apporti da concime chimico totali	Fc	kg/ha	100
Efficienza concimazione chimica	Ec	kg/ha	0,85
Apporti da concime chimico efficienti	Fc x Ec	kg/ha	85
apporti azotati totali	Fo + Fc +NI+An - Nc	kg/ha	216
apporti da fertilizzazione efficienti	Fo x Eo + Fc x Ec + NI + Nn x En	kg/ha	162,4
BAU- BILANCIO AZOTO UTILE			-19,1
BAT - BILANCIO AZOTO TOTALE			34,5
IEMA - INDICE DI EFFICIENZA AZOTATA MEDIA			0,84
			- 30/ + 30
			< 60
			> 0,70



DR AGRONOMO MORENO MONTAGNER


Via Enrico Toti,8 30016 JESOLO (VE)

Tel. 329 2425892 - mail: studio@agronomi.it

Piano di Utilizzazione Agronomica- PIOPPEO a partire dal 2016

anno	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	valore medio	limiti
Coltura	Pioppo	Pioppo	Pioppo	Pioppo		
Superficie	1	1	1	1		
Resa attesa (tal quale)	33.000	33.000	33.000	33.000		
Asportazione residui	NO	NO	NO	NO		
Azoto x ton di prodotto	0,55	0,55	0,55	0,55		
Asportazione attesa	181,5	181,5	181,5	181,5		
Azoto da precessioni colturali	0	0	0	0		
Azoto fissato da leguminose	0	0	0	0		
Apporti naturali meteorici	20	20	20	20		
Efficienza apporti meteorici	0,75	0,75	0,75	0,75		
Apporti naturali efficienti	15	15	15	15		
Apporti da liquame totali	103	103	103	103		
Efficienza liquame	0,65	0,65	0,65	0,65		
Apporti da liquami efficienti	67	67	67	67		
Apporti da concime chimico totali	90	90	90	90		
Efficienza concimazione chimica	0,85	0,85	0,85	0,85		
Apporti da concime chimico efficienti	77	77	77	77		
apporti azotati totali	213	213	213	213		
apporti da fertilizzazione efficienti	158,5	158,5	158,5	158,5		
BAU- BILANCIO AZOTO UTILE	-23,1	-23,1	-23,1	-23,1	-23	- 30/ + 30
BAT - BILANCIO AZOTO TOTALE	31,5	31,5	31,5	31,5	32	< 60
HEMA - INDICE DI EFFICIENZA AZOTATA MEDIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	> 0,70



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1135

STINQ - PN/AIA/57

D.Lgs. 152/2006. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1561 del 22 agosto 2011.

**SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C.
S.N.C..**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1561- STINQ-PN/AIA/57 del 22 agosto 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b) dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, frazione Palse, da parte della SOCIETÀ AGRICOLA MILANI S.S. con sede legale in Comune di Mogliano Veneto (TV), via Torni, 76;

Atteso che con atto repertorio n. 328.369 e raccolta n. 22.798, autenticato in data 6 aprile 2012, dal notaio dottor Paolo Valvo, la Società AGRICOLA MILANI S.S. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Torni, 76, ha ceduto e venduto alla SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C., con sede in Porcia (PN), via Molinata, 24, il ramo d'azienda

concernente l'attività di allevamento suinicolo esercitata in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24;

Vista la nota del 10 maggio 2013 con la quale la SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C., ha comunicato, ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 4 del decreto legislativo 152/2006, la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg, sito in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24;

Vista la domanda del 10 maggio 2013, con la quale il sig. Adriano Milani, in qualità di legale rappresentante della la SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, ha chiesto la voltura a proprio favore dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1561/2011;

Vista la nota del 10 maggio 2013 con la quale la SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C., ha comunicato che il sig. Adriano Milani svolge le funzioni di referente AIA, secondo quanto indicato in tab. 1, allegato C al decreto n. 1561/2011;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1561/2011, ed alla modifica della stessa consistente nella sostituzione del paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", di cui all'Allegato C, al decreto stesso (pagina 16 del decreto n. 1561/2011);

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1561 del 22 agosto 2011, è volturata a favore della SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24.

Art. 2 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 1561 del 22 agosto 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna il paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO" (pagina 16 del decreto), viene sostituito dal seguente:

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI DANILO & C. S.N.C.	ADRIANO MILANI
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone


Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1561/2011.

Trieste, **17 MAG. 2013**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1561

STINQ - PN/AIA/57

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

SOCIETA' AGRICOLA MILANI S.S.

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate

nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA MILANI S.S. con sede legale in Comune di Mogliano Veneto (TV), via Torni, 76, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, frazione Palse;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14371-PN/AIA/57 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14395-PN/AIA/57 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Porcia (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 18 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. 0016272 del 25 giugno 2007, con la quale il Comune di Porcia, esaminata la documentazione AIA della Società, ha osservato che il territorio comunale è interessato periodicamente da esalazioni sgradevoli provenienti dall'allevamento;

Vista la nota del 19 dicembre 2007, con la quale la Società Agricola Milani S.S. ha inviato copia della domanda e della relativa documentazione riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un nuovo impianto di macinazione dei cereali (articolo 269, comma 2 del d.lgs 152/2006 – modifica non sostanziale);

Vista la nota prot. n. 2007.0078671 del 10 dicembre 2007, pervenuta il 20 dicembre 2007, con la quale la Provincia di Pordenone ha inviato l'originale dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il suddetto nuovo impianto di macinazione dei cereali;

Vista la nota pervenuta in data 16 marzo 2009 con la quale la Società ha inviato la dichiarazione del gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. ALP.10-18327-PN/AIA/57 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Atteso che in data 16 aprile 2010 la Società ha fatto pervenire la documentazione richiesta;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 4864/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-40579-PN/AIA/57 del 28 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso sotto forma di bozza, al Comune di Porcia, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Atteso che in data 30 giugno 2010 il Gestore dell'impianto ha sottoscritto una nuova

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Vista la nota prot. n. ALP.10-41540-PN/AIA/57 del 1 luglio 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di fornire della documentazione integrativa;

Vista la nota del 28 luglio 2010, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con la citata nota regionale del 1 luglio 2010;

Preso atto della nota prot. n. 51388/ISP. del 23 luglio 2010, con la quale l'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" ha segnalato quanto segue:

- Dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento in essere della piantumazione di alberi ed arbusti intorno all'allevamento con funzione di barriera frangivento per il contenimento delle emissioni odorose, così come previsto al punto 5.1.4 lettera e) dell'allegato 1 della Relazione Tecnica e nella planimetria n. 5 redatte nel marzo 2007 dalla Società in oggetto;
- Vista la presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) si consiglia di attuare un programma di controllo e manutenzione (previsto per altro dal D.M. 6/9/1994 punto 4 dell'allegato) al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;

Preso atto della nota Prot. n. 2010.0062016 del 2 agosto 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'azienda ha presentato istanza di installazione nuovo impianto ai sensi dell' art. 269 c. 2 datata 27.03.2007 (pervenuta in Provincia di Pordenone il 02.04.2007 ed assunta al prot. n. 23235 del 03.04.07). All'istanza non era allegata alcuna documentazione. Poiché la Società rientrava nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/05, la nota sopra citata è stata trasmessa alla Regione, avente la competenza del rilascio dell'AIA, in data 10.12.07 (prot. n. 78671). Dall'analisi della documentazione relativa alla domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società Agricola Milani s.s. che la Regione ha trasmesso con nota prot. n. 14395 del 02.05.2007 (pervenuta il 07.05.07 ed assunta al prot. n. 30682 del 08.05.07), si evince comunque che le emissioni in atmosfera "convogliate" presenti in azienda sono costituite esclusivamente da finestre e/o aperture presenti nei vari capannoni attraverso le quali avviene una ventilazione forzata o naturale per il benessere degli animali. Trattasi quindi di sfiati e ricambi d'aria che, ai dell'art. 272, c. 5, del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti all'applicazione del Titolo I della Parte V del decreto medesimo, pertanto non necessitano di autorizzazione. Per quanto concerne le emissioni diffuse provenienti sia dalla ventilazione delle porcilaie che dalle vasche di stoccaggio dei liquami, emerge che gli interventi gestionali adottati per la riduzione delle medesime da parte della Società rispettano quanto richiesto dalle BAT di settore, pertanto non vi sono integrazioni da chiedere al riguardo;
2. non è chiaro se l'azienda intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Qualora la Società intenda avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;
3. dalle planimetrie 7a, 7b, 7c, si evince che l'impianto è dotato di una vasca per la

disinfezione automezzi. Le eventuali acque di scarico vanno raccolte e gestite come rifiuti non avendo richiesto l'azienda nessuna autorizzazione allo scarico;

Considerato che il Comune di Porcia ed ARPA FVG hanno ritenuto di non formulare alcuna osservazione in merito alla bozza del decreto di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. ALP.10-52969-PN/AIA/57 del 1 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta per la presentazione delle integrazioni documentali;

Vista la nota del 8 ottobre 2010, con la quale la Società Agricola Milani S.S. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste con la citata nota del 1 luglio 2010;

Vista la nota Prot. ALP.10-61502-PN/AIA/57 del 18 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Porcia, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone ed all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 8 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del

decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Porcia (PN), via Molinata, 24, frazione Palse, da parte della SOCIETA' AGRICOLA MILANI S.S. con sede legale in Comune di Mogliano Veneto (TV), via Torni, 76.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione

del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.


Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **22 AGO. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	Non pertinente	
Adeguata coibentazione dei tunnel	Non pertinente	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	APPLICATA	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nell'acqua e nell'aria		
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento		
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile)		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH ₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON APPLICATA	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON APPLICATA	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	APPLICATA	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON APPLICATA	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	NON APPLICATA	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON APPLICATA	

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON APPLICATA	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON APPLICATA	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON APPLICATA	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON APPLICATA	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON APPLICATA	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON APPLICATA	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON APPLICATA	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON APPLICATA	
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	Utilizzo di composti enzimatici sul liquame nelle fosse e nelle vasche per accelerare i processi di maturazione
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	NON APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	

6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON APPLICATA	
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo(deep injection – closed slot)	APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	NON PERTINENTE	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



ALLEGATO B



Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;

Il gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- per le emissioni relative all'impianto di macinazione dei cereali dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell'allegato quinto alla parte quinta del dlgs 152/06;
- qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe
- in assenza della rete fognaria, le acque di scarico per la disinfezione degli automezzi presenti nella vasca dovranno essere raccolte e gestite come rifiuto;

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende oppure
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame
- Dovrà effettuare la piantumazione di alberi ed arbusti intorno all'allevamento con funzione di barriera frangivento per il contenimento delle emissioni odorose;
- dovrà attuare un programma di controllo e manutenzione (previsto per altro dal D.M. 6/9/1994 punto 4 dell'allegato) al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.
- eventuali apporti migliorativi

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETA' AGRICOLA MILANI S.S.	MILANI ADRIANO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il **31 marzo** di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite Società specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3

⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Piano di Utilizzazione Agronomica

anno		1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	INTERVALLO DI RIFERIMENTO
Coltura							
Superficie		mais	mais	grano t.	sola	mais	
Resa attesa (tal quale)	SAU	1	1	1	1	1	
Asportazione residui	Y	11.000	11.000	6.000	4.000	11.000	
Azoto x ton di prodotto	S/NO	NO	NO	SI	NO	NO	
Asportazione attesa	B	1,6	1,6	2,8	6,8	1,6	
Azoto da precessioni culturali	Y x B	176	176	168	272	176	
Azoto fissato da leguminose	Nc	-40	-40	-30	0	-40	
Apporti naturali meteorici	NL	0	0	0	257	0	
Efficienza apporti meteorici	An	20	20	20	20	20	
Apporti naturali efficienti	En	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Apporti da liquame totali	Nn x En	15	15	15	15	15	
Efficienza liquame	Fo	147	147	147	147	147	
Apporti da liquami efficienti	EO	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Apporti da concime chimico totali	Fo x Eo	95,55	95,55	95,55	95,55	95,55	
Efficienza concimazione chimica	Fc	105	105	50	0	0	
Apporti da concime chimico efficienti	Ec	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
	Fc x Ec	89,25	89,25	42,5	0	0	
apporti azotati totali	Fo + Fc +NI+An - Nc	232	232	187	424	127	
apporti da fertilizzazione efficienti	FoxEo+FcxEc+NI+NnxEn	199,8	199,8	153,1	367,6	110,6	
BAU- BILANCIO AZOTO UTILE		23,8	23,8	-14,95	95,55	-65,45	- 30/ + 30
BAT - BILANCIO AZOTO TOTALE		56	56	19	152	-49	< 60
IEMA - INDICE DI EFFICIENZA AZOTATA MEDIA		0,76	0,76	0,90	0,64	1,39	> 0,70